

Foto e video dei minori a scuola: come pubblicarli nel rispetto della privacy

Parla l'esperta: **Carmen Fantasia**

Dispensa distribuita in occasione del quinto incontro di Cafè Doc Edu

Café Doc Edu è un'**occasione per confrontarsi sui temi di interesse** per chi ha scelto o vuole scegliere Doc Educational per gestire la sua professione di insegnante e artista. In ogni incontro abbineremo delle pillole sui servizi e sui progetti di Rete DOC a dei macro argomenti (uno per ogni appuntamento).

Una volta al mese, di mercoledì, incontri online dalle 10:00 alle 11:30.

Per info: doceducational.it/cafe-doc-edu

Cafè Doc Edu

5° incontro online

3 aprile

10:00 - 11:00

A cura di

**Alberto Ferraro
Carmen Fantasia**

per gli interventi fiscali

Tema
dell'incontro:

**I soci e le loro realtà sul
territorio, l'arte come
strumento di trincea
culturale**





Principi generali

Per **pubblicazione** deve intendersi la **divulgazione a soggetti terzi non definiti, tramite qualunque mezzo**. L'immagine di una persona costituisce un dato personale, così come i dati audio.

Le scuole, nel caso della pubblicazione di fotografie o video degli studenti sul sito web della scuola o su altri social, **dovrebbero valutare quando è il caso di pubblicare** foto e video dei minori.

Il diritto all'immagine

Il diritto all'immagine è un diritto della personalità, che **prevede il risarcimento dei danni e la cessazione dell'abuso da parte di chi espone o pubblica** l'immagine di una persona o dei suoi congiunti "fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti".

Nel nostro ordinamento è previsto il principio del **consenso alla pubblicazione** della propria immagine o di quella dei minori. In caso di mancanza del consenso, la pubblicazione non può avvenire.



La liberatoria

Per procedere alla diffusione di una fotografia o di un filmato è sempre necessario il consenso espresso dei soggetti che vi compaiono, dietro rilascio della **liberatoria per l'uso dell'immagine**.



Non serve se

L'autorizzazione alla pubblicazione non deve essere richiesta qualora riguardi **immagini di personaggi noti** o di soggetti non noti ma ripresi **durante manifestazioni pubbliche**.

La diffusione delle immagini dei minori sui siti web delle scuole

Ad oggi **non esiste alcun provvedimento** o presa di posizione ufficiale del Garante della privacy **che disciplini la pubblicazione** di fotografie o video **degli studenti sul sito web della scuola**. Ma ci sono dei principi da rispettare.

Naturalmente, la pubblicazione delle immagini deve essere finalizzata all'esigenza di documentazione dell'attività didattica.

Riprese fotografiche e video da parte dei genitori

L'Autorità si è solamente spinta a precisare che **le riprese** fotografiche e video **dei genitori durante recite, gite e saggi** scolastici **non violano la privacy** dei soggetti raffigurati, in quanto le immagini vengono raccolte dai genitori stessi per fini personali, e sono **destinate a un ambito familiare o amicale**.

Va perciò **prestata particolare attenzione all'eventuale pubblicazione** delle foto e dei filmati su Internet e sui social network.





Pubblicazione di immagini di altri minori, non da parte dei genitori

In caso di diffusione di immagini di altri minori ripresi, diventa infatti **indispensabile ottenere il consenso** da parte degli esercenti la **responsabilità genitoriale**.

Anche le scuole, **pubblicando sui propri siti istituzionali** foto e video di alunni e docenti, **diffondono** sul web **dati personali**.

Pubblicazioni sul sito della scuola

La pubblicazione di foto degli alunni sul portale dell'istituto rientra tra le iniziative promozionali e divulgative delle specifiche attività svolte, quali recite, progetti e attività scolastiche:

- **richiesta del consenso**: in questo caso però, non trattandosi di utilizzo di dati previsto espressamente da leggi o regolamenti o atti amministrativi, **affinché la diffusione a mezzo web sia legittima** è indispensabile che venga richiesto il consenso esplicito dell'interessato (dei genitori o tutori in caso di minori);
- **consenso negato**: nel caso in cui **il consenso non sia prestato da entrambi i genitori**, l'eventuale pubblicazione **potrebbe determinare una violazione del diritto all'immagine** e alla riservatezza del minore.



Le immagini raccolte per attività didattiche e concorsi

IMMAGINI DIVULGATE PER ATTIVITÀ DIDATTICA O ISTITUZIONALE

Quando la scuola acquisisce immagini per utilizzarle per lo svolgimento di attività didattiche (come schede, cartelloni, ecc.) **non deve richiedere alcuna autorizzazione** (in quanto rientrante nell'attività istituzionale), **a meno che tali lavori non vengano resi pubblici** attraverso la loro esposizione in uno spazio aperto, come ad esempio nel cortile della scuola.



IMMAGINI DIVULGATE PER LA PARTECIPAZIONE A CONCORSI

Invece, la partecipazione a **concorsi che richiedono la produzione di video e filmati in cui vengono ripresi i ragazzi**, l'istituto risulta soltanto un soggetto che decide di prendere parte a un progetto proposto e organizzato da un terzo. In questo caso, perciò, ad essere **titolare del trattamento dei dati** dei partecipanti è **l'organizzatore del concorso** che gestisce l'iniziativa e che decide le finalità e le modalità di trattamento.

Genericamente, nel caso qui descritto, si suggerisce di fare in modo che il titolare (ad esempio l'associazione o l'ente) ottenga dall'interessato il consenso.

Alla **scuola**, in questi casi, spetta **fare da tramite tra l'organizzatore del concorso e la famiglia**.

Pertanto, spetta all'istituto il compito di mettere in contatto il soggetto esterno con i genitori per la gestione della procedura di richiesta del consenso alla pubblicazione delle immagini del minore.



Come pubblicare le attività didattiche senza chiedere il consenso al diretto interessato, ma tutelandone la privacy

Per pubblicizzare le proprie attività didattiche sul sito web e i social un istituto può divulgare immagini e filmati nel pieno rispetto e tutela della privacy, **senza richiedere alcun consenso**, semplicemente **oscurando il volto del soggetto ripreso** (mediante ad esempio pixel, sfocatura o bollini) in modo da non renderlo identificabile.

La tutela del minore, **legislazione di riferimento**

Tutte queste attenzioni sono dovute al fatto che gli studenti nella maggior parte dei casi sono minori, e che **la scuola ha l'obbligo di tutelare e proteggere la loro immagine.**

Ciò è ribadito anche dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia – approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a New York, e ratificata in Italia con **legge 27 maggio 1991 n. 176** – la quale all'art. 3 afferma che

“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.

Nei **commi 1 e 2 dell'art. 16** viene poi sancito che

*“1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”.*

Regole generali

1

Non devono **mai** essere pubblicati i **primi piani dei ragazzi**.

2

La **scuola** deve sempre essere attenta e prudente, e **raggiungere i propri obiettivi** – soprattutto quando tratta i dati personali dei minori – con mezzi e **modalità meno invasive possibili**, nel pieno rispetto del principio di necessità e minimizzazione.

La divulgazione di foto o video dei minori comporta che la loro immagine venga esposta in una “vetrina”, davanti alla quale passano un numero infinito di persone. **Tutto ciò che viene pubblicato in rete** rimane, e molto **spesso sfugge al controllo di chi lo ha caricato**.

3

Un progetto di Doc Educational

Per info e chiarimenti fiscali nel campo dello
spettacolo e associazioni, scrivere a:

carmen.fantasia@retedoc.net